

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1443

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LONDEI** e **FORCIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1995

Modifiche alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, in materia di
aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 51 della Costituzione ha stabilito che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, ed ha affermato che chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

L'articolo 7 della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, alla quale con legge 30 dicembre 1989, n. 439, il nostro Paese ha preso l'impegno di dare piena ed intera esecuzione, stabilisce le seguenti condizioni per l'esercizio del mandato elettivo negli enti locali:

1) lo statuto dei rappresentanti eletti dalle collettività locali deve assicurare il libero esercizio del loro mandato;

2) esso deve consentire un adeguato compenso finanziario delle spese derivanti dall'esercizio del loro mandato, nonché, se del caso, un compenso finanziario per i profitti persi, od una remunerazione per il lavoro svolto, nonché un'adeguata copertura sociale;

3) le funzioni ed attività incompatibili con il mandato di eletto locale possono essere stabilite solamente dalla legge o dai principi giuridici fondamentali.

Con la legge 27 dicembre 1985, n. 816, è stato stabilito che i cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive dalla stessa previste hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative retribuite. La legge disciplina i casi nei quali a coloro che usufruiscono di tali aspettative è riconosciuto il raddoppio dell'indennità di carica corrisposta dall'ente presso il quale essi svolgono le funzioni di amministratore; tale riconosci-

mento è esteso agli amministratori che svolgono attività lavorativa non dipendente. La legge prevede inoltre il diritto a fruire di permessi per assentarsi dal lavoro, il cui onere, per i lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, è sempre a carico dell'ente di cui sono amministratori. Per i permessi usufruiti dai lavoratori eletti dipendenti da soggetti pubblici non economici, l'onere relativo alla retribuzione delle assenze rimane a carico dell'ente pubblico datore di lavoro e, più in generale, della spesa del settore pubblico allargato, nel cui sistema complessivo trova compensazione.

L'articolo 3 della legge stabilisce che ai sindaci è corrisposta un'indennità mensile di carica deliberata dal consiglio comunale entro i limiti previsti per ciascuna classe di comuni nella tabella A allegata alla legge stessa, aumentati triennialmente nelle misure stabilite con decreti ministeriali e raddoppiati per effetto di quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, lettera a), della legge 25 marzo 1993, n. 81.

I limiti massimi sono raddoppiati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, che svolgono attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

Per il raddoppio dell'indennità di carica ai sindaci il legislatore ha posto quindi due condizioni alternative, usufruibili per i comuni con oltre 10.000 abitanti. Sussistendo una delle due condizioni sopra indicate, i limiti massimi delle indennità mensili di carica previsti per il sindaco nei comuni con oltre 10.000 abitanti sono raddoppiati.

L'articolo 5 della legge stabilisce che agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di carica deliberata dal consiglio comunale entro limiti percentuali

riferiti alla indennità prevista per il sindaco.

Per gli assessori dei comuni fino a 5.000 abitanti la legge non prevede l'attribuzione della indennità mensile di carica. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge, secondo la quale ai componenti degli organi esecutivi dei comuni a cui non spetti alcuna indennità di carica è corrisposta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute degli organi predetti. Pertanto agli assessori dei comuni fino a 5.000 abitanti spetta l'indennità di presenza di lire 29.950 per ogni giornata di partecipazione alle riunioni della giunta comunale.

Per i comuni fino a 5.000 abitanti, al vice sindaco che sostituisce il sindaco assente o temporaneamente impedito, non spetta l'indennità di carica prevista per il sindaco, neppure in misura ridotta, non essendo la stessa prevista dalle leggi vigenti. Fu a suo tempo ritenuto che il sindaco ha diritto a

percepire l'indennità di carica anche quando si assenta dall'ufficio per un periodo prolungato (Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Sicilia, sentenza 2 marzo 1956, n. 10).

Per gli assessori dei comuni da 5.001 a 50.000 abitanti l'articolo 5 della legge prevede la corresponsione di una indennità mensile di carica della quale stabilisce i limiti e non prevede in alcun caso il raddoppio.

È una chiara disparità di trattamento che non trova giustificazione nella realtà delle cose che vede anzi gli amministratori locali dei piccoli comuni più impegnati ed esposti per le carenze di apparati e figure tecniche e dirigenziali negli organici comunali e che comunque contraddice sostanzialmente la norma costituzionale.

Vi è peraltro da prevedere la necessità che i giovani anche disoccupati siano interessati ad impegnarsi nella gestione della cosa pubblica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è inserito il seguente:

«Ai fini della presente legge sono equiparati ai lavoratori dipendenti in aspettativa non retribuita, i disoccupati e gli iscritti alle liste di collocamento in attesa di occupazione».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i sindaci che svolgono attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita».

Art. 3.

1. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«I limiti di cui ai precedenti commi sono raddoppiati per gli assessori comunali che non siano lavoratori dipendenti, ovvero siano stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 2».

Art. 4.

1. All'articolo 22 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per il calcolo degli oneri relativi agli amministratori disoccupati, si fa riferimento a quelli inerenti la qualifica di funzionario dell'ente. Al termine del mandato spetta la liquidazione del trattamento di fine rapporto».